

NEW EUROTIME

Contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale
e a premi annui costanti

Il presente Fascicolo Informativo, contenente, la Nota Informativa, l'Informativa Privacy, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario e il Modulo di Proposta e di Polizza deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta/polizza di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

INDICE

NOTA INFORMATIVA	2
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	2
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE	3
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE	4
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	5
INFORMATIVA PRIVACY	8
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	11
ART. 1 - OBBLIGHI DI EUROVITA ASSICURAZIONI S.P.A.	11
ART. 2 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO	11
ART. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO	11
ART. 4 - REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO	11
ART. 5 - BENEFICIARI	11
ART. 6 - DURATA	12
ART. 7 - PRESTAZIONI ASSICURATE	12
ART. 8 - RISCHIO DI MORTE	12
ART. 9 - PREMI	13
ART. 10 - COSTI	13
ART. 11 - RIVALUTAZIONI	14
ART. 12 - RISCATTO	14
ART. 13 - PRESTITI	14
ART. 14 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO	14
ART. 15 - RIDUZIONE	14
ART. 16 - RIATTIVAZIONE	14
ART. 17 - OPZIONI DI CONTRATTO	14
ART. 18 - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO MINIMO DEI PREMI E DELLE SPESE	14
ART. 19 - PAGAMENTI DI EUROVITA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	14
ART. 20 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA	15
ART. 21 - IMPOSTE DI ASSICURAZIONE	15
ART. 22 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	15
CONDIZIONI PER L'ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE INFORTUNI	15
ART. 23 - PRESTAZIONI ASSICURATE	15
ART. 24 - DEFINIZIONE DI INFORTUNIO	15
ART. 25 - ESTENSIONE DELLA GARANZIA	16
ART. 26 - ESCLUSIONI DALLE GARANZIE	16
ART. 27 - PERSONE NON ASSICURABILI	16
ART. 28 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	16
ART. 29 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO	17
ART. 30 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	17
ART. 31 - RINUNCIA ALLA RIVALSA	17
ART. 32 - PAGAMENTO DEL PREMIO	17
ART. 33 - ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE	17
ART. 34 - PAGAMENTO DEL CAPITALE ASSICURATO	17
ART. 35 - PERIZIA CONTRATTUALE	17
ART. 36 - RICHIAMO ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELL'ASSICURAZIONE PRINCIPALE	18
ACCERTAMENTI SANITARI DI BASE PER L'ASSUNZIONE	18
GLOSSARIO	19
ALLEGATO N°1	22
MODULO DI PROPOSTA	23
MODULO DI POLIZZA	25

NOTA INFORMATIVA NEW EUROTIME

Contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale
e a premi annui costanti (cod. tariffa 0753)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota informativa si articola in quattro sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Denominazione	EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A., di seguito denominata per brevità "Eurovita" - Codice Fiscale e Partita IVA 03769211008
Forma giuridica	Società per Azioni
Indirizzo	Via Sicilia 169, 00187 Roma (Italia)
Recapito telefonico	06 - 47.48.21
Sito internet	www.eurovitassicurazioni.it;
Indirizzo di posta elettronica	assicurazioni@eurovita.it
Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa	Iscritta al n° 1211/90 del Registro Imprese - C.C.I.A.A. di Roma; Autorizzata: <ul style="list-style-type: none"> • per i Rami I e V e riassicurativa nel ramo I: D.M. dell'Industria del commercio e dell'Artigianato del 28 agosto 1991 n. 19088; • per il Ramo VI: D.M. del 23 febbraio 1993; • per il Ramo III: provvedimento n. 1239 del 26 luglio 1999
Società di Revisione	Deloitte & Touche S.p.a., via della Camilluccia, 589/A – 00135 Roma Italia

2. Conflitto di interessi

Eurovita non ha individuato alcun caso le cui condizioni contrattuali convenute con soggetti terzi siano in conflitto con gli interessi dei Contraenti.

Eurovita non ha in portafoglio titoli azionari od obbligazionari emessi da società che hanno una partecipazione significativa nella Compagnia, inoltre non investe in fondi di investimento gestiti da società con partecipazione significativa in Eurovita.

Eurovita, in particolare, non riceve alcun introito derivante da retrocessione di commissioni o qualunque altro provento ricevuto dalle imprese in virtù di accordi con soggetti terzi.

In ogni caso, se Eurovita si trovasse in presenza di conflitto di interessi, opererebbe in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE**3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte**

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative.

La scelta della durata va effettuata in relazione agli obiettivi da perseguire, compatibilmente con l'età dell'Assicurato e in modo da rispettare i limiti di seguito riportati:

Età all'ingresso dell'Assicurato	Compresa tra 18 e 74 anni
Durata contrattuale	Compresa tra 1 e 20 anni
Età a scadenza dell'Assicurato	Non superiore a 75 anni

Prevede le seguenti prestazioni:

a) Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato:

in qualsiasi momento della durata contrattuale avvenga, il pagamento immediato del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, a condizione che il contratto risulti in regola con il versamento dei premi.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti ad Eurovita.

b) Coperture complementari:

la polizza prevede la possibilità che il Contraente possa richiedere, in aggiunta alla garanzia principale, le garanzie facoltative previste dall'assicurazione complementare infortuni. Se espressamente indicata nel documento di polizza, questa garantisce:

- in caso di morte per *infortuni*: il pagamento di un capitale aggiuntivo di importo pari al capitale assicurato per la garanzia principale;
- in caso di morte per *infortunio derivante da circolazione terrestre*: il pagamento di un capitale aggiuntivo pari al doppio del capitale assicurato per la garanzia principale.

L'adesione a tale assicurazione, qualora l'ammontare del capitale e l'età dell'Assicurato lo consentano, avviene senza il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato e l'efficacia della garanzia risulta limitata nei primi sei mesi come specificato nelle Condizioni di Assicurazione. È necessaria, invece, la sottoscrizione di una DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE o, nei casi in cui ciò non sia possibile, la compilazione di un apposito questionario fornito da Eurovita concernente il suo stato di salute. In base alla documentazione presentata Eurovita si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione al fine di poter correttamente valutare il rischio.

Una limitazione all'efficacia della garanzia è prevista anche in caso di decesso dell'Assicurato, entro 7 anni dal perfezionamento del contratto, dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita o ad altra patologia ad essa collegata, se non abbia aderito alla richiesta di Eurovita di eseguire accertamenti sull'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività.

Si richiama, infine, l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute in proposta/polizza relative alla DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE e alla compilazione del questionario sanitario.

4. Premi

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono garantite dietro corresponsione di premi annui di importo costante per tutta la durata contrattuale, pagati in via anticipata e comunque non oltre la morte dell'Assicurato.

L'entità del premio dipende dalla gamma e dal livello delle garanzie previste dal contratto; influiscono, inoltre, la durata dell'assicurazione, l'età e il sesso dell'Assicurato, nonché il suo stato di salute e le abitudini di vita (professione, sport, ecc.).

Il contratto non è riscattabile e in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti ad Eurovita.

I premi possono essere corrisposti anche in rate sub-annuali (mensili, trimestrali, quadrimestrali e semestrali) e in tal caso si applicano le addizionali di frazionamento di cui al punto 5.1.1.

I premi devono essere versati tramite addebito bancario su conto corrente (RID) o tramite bonifico bancario sul conto corrente di Eurovita (Paese IT - cd 19 - cin T - ABI 05000 - CAB 03200 - c/c CC0027011400) presso Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane - ICBPI o su altro conto corrente intestato a Eurovita intrattenuto presso l'Istituto collocatore del contratto.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5. Costi

L'entità del premio dipende dalla gamma e dal livello delle garanzie previste dal contratto; influiscono, inoltre, la durata dell'assicurazione, l'età e il sesso dell'Assicurato nonché il suo stato di salute e le abitudini di vita (professione, sport, ecc).

Su ciascun premio annuo viene trattenuto da Eurovita un importo fisso di 25 Euro; sulla parte di premio netta di tale importo viene applicato un caricamento nella misura dell'8,5%. Tali costi sono indipendenti dall'ammontare del capitale assicurato, dall'età e dalla durata contrattuale.

I costi fissi applicati vengono riportati nella seguente tabella:

Descrizione	Importo
Diritti di quietanza (su ciascuna rata, anche sub-annuale, di premio)	1,50 Euro
Spese annue (per il primo anno coincidenti con le spese di emissione)	25 Euro
Spese aggiuntive di emissione in caso di accertamenti sanitari	15 Euro

Nel caso in cui i premi vengano corrisposti in rate sub-annuali si applicano le addizionali di frazionamento riportate nella seguente tabella:

Tipo rateazione	Addizionale
Semestrale	1,50%
Quadrimestrale	1,75%
Trimestrale	2,25%
Mensile	3,00%

Di seguito si riportano delle tabelle esemplificative degli importi di premio richiesti per la specifica copertura assicurativa, relativi a determinate combinazioni di età, durata e capitale assicurato.

TABELLE ILLUSTRATIVE DEI PREMI Assicurazione per il caso di morte

Importi di premio

Capitale assicurato: 50.000 Euro
Sesso: Maschio

Capitale assicurato: 50.000 Euro
Sesso: Femmina

Età	Durata (anni)			
	5	10	15	20
30	93,50	93,50	100,50	116,50
35	94,00	104,50	125,50	155,50
40	116,50	144,00	181,00	236,50
45	175,00	219,00	286,50	377,50
50	268,50	352,50	463,50	599,00

Età	Durata (anni)			
	5	10	15	20
30	51,00	54,50	60,00	69,00
35	58,00	65,00	76,50	91,00
40	73,00	87,50	104,50	128,00
45	103,50	123,00	150,50	187,50
50	144,50	178,00	222,50	286,50

Capitale assicurato: 100.000 Euro
Sesso: Maschio

Durata (anni)				
Età	5	10	15	20
30	160,50	160,50	174,50	206,50
35	161,50	182,50	224,50	284,50
40	206,50	261,50	335,50	446,50
45	323,50	411,50	546,50	728,50
50	510,50	678,50	900,50	1.171,50

Capitale assicurato: 100.000 Euro
Sesso: Femmina

Durata (anni)				
Età	5	10	15	20
30	75,50	82,50	93,50	111,50
35	89,50	103,50	126,50	155,50
40	119,50	148,50	182,50	229,50
45	180,50	219,50	274,50	348,50
50	262,50	329,50	418,50	546,50

Capitale assicurato: 200.000 Euro
Sesso: Maschio

Durata (anni)				
Età	5	10	15	20
30	294,50	294,50	322,50	386,50
35	296,50	338,50	422,50	542,50
40	386,50	496,50	644,50	866,50
45	620,50	796,50	1.066,50	1.430,50
50	994,50	1.330,50	1.774,50	2.316,50

Capitale assicurato: 200.000 Euro
Sesso: Femmina

Durata (anni)				
Età	5	10	15	20
30	124,50	138,50	160,50	196,50
35	152,50	180,50	226,50	284,50
40	212,50	270,50	338,50	432,50
45	334,50	412,50	522,50	670,50
50	498,50	632,50	810,50	1.066,50

Gli importi indicati non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti ad esempio alla professione e allo stato di salute dell'Assicurato, che possono essere effettuate dall'impresa solo dopo che l'Assicurando abbia reso le necessarie informazioni e compilato il questionario sanitario (o, nei casi previsti, si sia assoggettato a visita medica).

6. Misure e modalità di eventuali sconti

Non sono previsti sconti applicabili al presente contratto.

7. Regime fiscale

7.1. Regime fiscale dei premi

I premi dei contratti di assicurazione non sono soggetti ad alcuna imposizione fiscale ad eccezione della parte destinata alla copertura aggiuntiva prevista dalle assicurazioni complementari che è soggetta all'imposta del 2,5%.

I premi dei contratti di assicurazione danno il diritto ad una detrazione del 19% dall'imposta sul reddito dichiarato dal Contraente ai fini IRPEF - alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge - se il contratto ha per oggetto i rischi di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e a condizione che la persona dell'Assicurato sia la stessa del Contraente o persona fiscalmente a suo carico.

Se solo una componente del premio è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente, che viene appositamente comunicata da Eurovita al Contraente.

7.2. Tassazione delle somme liquidate da Eurovita

Le somme erogate in caso di morte dell'Assicurato sono esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R n° 601/1973) e dall'imposta sostitutiva del 12,50% da applicarsi alla differenza tra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati (art.6 del D.P.R. 917/1986).

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si considera concluso nel giorno in cui il Contraente:

a. riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte di Eurovita ovvero la lettera di conferma oppure

b. sottoscrive il documento di polizza.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato regolarmente corrisposto il premio previsto, alle ore 24 del giorno in cui il contratto è perfezionato oppure alle ore 24 del giorno indicato nella polizza o nella lettera di conferma, qualora sia stata concordata una data di decorrenza successiva a quella in cui il contratto è perfezionato.

9. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi

Il contratto si risolve per inadempimento: il mancato pagamento anche di una sola rata determina, trascorsi 30 giorni dalla sua scadenza, la risoluzione del contratto e le rate versate restano acquisite ad Eurovita. Una volta che il contratto è stato risolto, il Contraente ha il diritto (sempre che l'Assicurato sia in vita) di riattivare l'assicurazione entro sei mesi dalla scadenza della prima rata rimasta insoluta.

Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro esplicita domanda del Contraente e accettazione scritta da parte di Eurovita, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

Trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prima rata non pagata, l'assicurazione non può essere più riattivata, determinandosi la risoluzione del contratto.

La riattivazione viene concessa dietro pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi legali. In caso di riattivazione l'assicurazione entra nuovamente in vigore alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto. La riattivazione del contratto ripristina le prestazioni contrattuali che si sarebbero ottenute qualora non si fosse verificata l'interruzione dei premi.

10. Riscatto e riduzione

Il contratto non riconosce un valore di riduzione e non è riscattabile.

11. Revoca della proposta

Per i contratti emessi mediante il modulo di proposta, una volta sottoscritta la proposta, il Contraente può revocarla nella fase che precede la conclusione del contratto, annullandone ogni effetto. Il contratto si considera concluso alle ore 24 del giorno in cui il Contraente ha ricevuto comunicazione di accettazione della proposta a mezzo lettera di conferma firmata da Eurovita.

La revoca della proposta deve essere comunicata mediante lettera raccomandata inviata a Eurovita Assicurazioni S.p.A. – Via Sicilia, 169 – 00187 Roma.

Al fine di semplificare l'esercizio di questi diritti, sono a disposizione del Contraente degli appositi moduli presso la Banca in cui si è sottoscritto il contratto.

L'impresa è tenuta al rimborso della somme eventualmente pagate dal Contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto di cui al punto 5.1.1, individuate e quantificate in 25 Euro, o in 40 Euro nel caso in cui siano stati effettuati accertamenti sanitari.

12. Diritto di recesso

Il contratto si considera concluso nel giorno in cui il Contraente sottoscrive il documento di polizza ovvero, in caso di sottoscrizione della proposta, riceve la lettera di conferma da parte di Eurovita.

Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento della sua conclusione. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Il recesso dal contratto deve essere comunicato mediante lettera raccomandata inviata a Eurovita Assicurazioni S.p.A. - Via Sicilia, 169 – 00187 Roma.

Al fine di semplificare l'esercizio di questi diritti, sono a disposizione del Contraente degli appositi moduli presso la Banca in cui si è sottoscritto il contratto.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Eurovita rimborsa al Contraente, previa consegna dell'originale della polizza ovvero della lettera di conferma e delle eventuali appendici, un importo pari ai premi versati, al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto di cui al punto 5.1.1, individuate e quantificate in 25 Euro, o in 40 Euro nel caso in cui siano stati effettuati accertamenti sanitari, e della parte a copertura del rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

13. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

Per tutti i pagamenti da parte di Eurovita, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa

l'originale della polizza (ovvero della proposta e della lettera di conferma) e delle eventuali appendici, i dati anagrafici e fiscali dei Beneficiari e tutti gli altri documenti, necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati nell'art. 19 delle Condizioni di Assicurazione e nel modulo RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE disponibile presso la Banca in cui è stato concluso il contratto.

Eurovita, entro 23 (ventitre) giorni dalla ricezione della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento dell'evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della prestazione, invia all'Istituto che ha emesso il contratto l'atto di quietanza che deve essere compilato e sottoscritto dall'avente diritto (il quale riceve al suo domicilio un avviso di convocazione presso l'Istituto) e restituito a Eurovita. Eurovita esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 7 (sette) giorni dalla ricezione dell'atto di quietanza compilato e firmato. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori.

Ogni pagamento viene effettuato mediante bonifico sulle coordinate bancarie indicate dall'avente diritto o, in mancanza, sulle coordinate bancarie dell'Istituto di emissione della polizza.

Si ricorda che l'art. 2952 Cod. Civ. dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno da quando si è verificato l'evento su cui il diritto stesso si fonda.

14. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

Per le controversie relative al presente contratto, il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto.

15. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, e ogni documento ad esso allegato, sono redatti in lingua italiana.

16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Eurovita – Servizio Portafoglio – Via Sicilia 169, 00187 Roma – numero di fax 06-42.90.00.89 e-mail: assicurazioni@eurovita.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

17. Informativa in corso di contratto

Eurovita comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

18. Non pignorabilità e non sequestrabilità


Ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili.

19. Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte ai Beneficiari a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario, fatte salve, rispetto ai premi pagati, le stesse tutele previste nell'art. 1923.

Eurovita Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale
Il Direttore Generale
Giancarlo Chiaromonte



INFORMATIVA PRIVACY

(ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali)

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

A. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società (di seguito chiamata Eurovita) deve disporre di dati personali che La riguardano – dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte di Eurovita e di terzi a cui tali dati saranno pertanto comunicati.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti strettamente necessari, dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e Eurovita, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6), in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati potremmo non essere in grado di fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

B. Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte di Eurovita al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di Terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari (7): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

C. Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (8) da Eurovita - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

In Eurovita, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indi-

cate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (9); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

D. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso Eurovita o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (10).

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi direttamente al Titolare: Eurovita Assicurazioni S.p.A. – Servizio Portafoglio Via Sicilia, 169 – 00187 Roma (Italia) tel. 06/474821 - fax 06/42900089 – e-mail assicurazioni@eurovita.it (11)

NOTE

- 1) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contratti di assicurazioni in cui Lei risulti Assicurato, Beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
- 3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 4) Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.
- 5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici;
 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
 - società del Gruppo a cui appartiene Eurovita (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici);
 - organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati quali: - Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT);

- CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato nell'informativa.
- 7) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene Eurovita, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
- 8) Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett, a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 9) Questi soggetti sono società o persone fisiche che operano in qualità di nostre dirette collaboratrici. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7).
- 10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
- 11) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente richiedendoli al servizio indicato in informativa.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE NEW EUROTIME

Contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale
e a premi annui costanti (cod. tariffa 0753)

ART. 1 - OBBLIGHI DI EUROVITA ASSICURAZIONI S.P.A.

La presente assicurazione viene assunta da EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. - di seguito denominata Eurovita - in base alle dichiarazioni rese e firmate dal Contraente e dall'Assicurato nella proposta o nella polizza e negli altri documenti costituenti parti essenziali del contratto. Gli obblighi di Eurovita risultano esclusivamente dai documenti e comunicazioni da essa firmate. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

ART. 2 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. Eurovita, in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, ha diritto:

- quando esista malafede o colpa grave, di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento; di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni;
- quando non esista malafede o colpa grave, di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato; di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza o la reticenza nelle dichiarazioni.

Eurovita, ove non esista malafede o colpa grave, rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del contratto o della sua riattivazione. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica delle somme assicurate in base all'età reale.

ART. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

Il contratto si considera concluso nel giorno in cui il Contraente:

- a. riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte di Eurovita ovvero la lettera di conferma oppure
- b. sottoscrive il documento di polizza.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato regolarmente corrisposto il premio previsto, alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso oppure alle ore 24 del giorno indicato in polizza o nella lettera di conferma di Eurovita, qualora sia stata concordata una data di decorrenza successiva a quella in cui il contratto è concluso.

ART. 4 - REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO

Una volta sottoscritta la proposta, il Contraente può revocarla nella fase che precede la conclusione del contratto, annullandone ogni effetto.

Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento della sua conclusione.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Sia la revoca della proposta che il recesso del contratto devono essere comunicati mediante lettera raccomandata inviata a Eurovita Assicurazioni S.p.A. - Via Sicilia, 169 – 00187 Roma.

Al fine di semplificare l'esercizio di questi diritti, sono a disposizione del Contraente degli appositi moduli presso la Banca in cui si è sottoscritto il contratto.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Eurovita rimborsa al Contraente, previa consegna dell'originale della lettera di conferma o della polizza e delle eventuali appendici, un importo pari al premio iniziale, al netto delle spese di emissione di 25 Euro, o di 40 Euro nel caso in cui siano stati effettuati accertamenti sanitari (cfr. art. 10), e della parte a copertura del rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

ART. 5 - BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari spetta al Contraente il quale può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo la morte del Contraente;
- quando il Contraente e il Beneficiario abbiano espressamente dichiarato per iscritto a Eurovita, rispettivamente, di rinunciare alla facoltà di revoca e di accettare la designazione di beneficiario;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto dal contratto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Eurovita di volersi avvalere del beneficio.

Nei casi in cui la designazione di beneficio non possa essere revocata, le operazioni di pegno o vincolo della polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere fatte da parte del Contraente con dichiarazione scritta a Eurovita oppure con testamento.

ART. 6 - DURATA

Per questo contratto la durata può essere fissata da un minimo di 1 anno a un massimo di 20 anni.

ART. 7 - PRESTAZIONI ASSICURATE

Eurovita con il presente contratto si obbliga a corrispondere ai Beneficiari - in caso di decesso dell'Assicurato - un importo pari al capitale assicurato.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti ad Eurovita.

ART. 8 - RISCHIO DI MORTE

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso – senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione e di attività sportive praticate dall'Assicurato – salvo quanto specificato nei paragrafi successivi e nei casi in cui il decesso sia causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, a meno che tale partecipazione derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, quando avvenga nei primi due anni dall'entrata in vigore del contratto, o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dalla riattivazione della polizza;
- professioni o sport non assicurabili (v. Allegato 1).

In questi casi, a parziale deroga di quanto stabilito all'art. 7 (Prestazioni Assicurate), Eurovita pagherà il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso.

Gli accertamenti sanitari di base richiesti per l'assunzione del contratto ove necessari sono riportati nella tabella relativa che forma parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

8.1 Assicurazione senza visita medica - Carenza

Nei casi in cui il capitale assicurato non superi 150.000 Euro e l'età di ingresso in assicurazione non superi il sessantesimo anno di età, la copertura assicurativa viene assunta senza che l'Assicurato si sottoponga a visita medica (con le limitazioni di seguito indicate), con la sottoscrizione della DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE o, nei casi in cui ciò non sia possibile, in base alle dichiarazioni rilasciate su apposito questionario. In base alla documentazione presentata Eurovita si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione al fine di poter correttamente valutare il rischio.

In questi casi, a parziale deroga dell'art. 7 (Prestazioni assicurate) rimane convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto o dalla data di effetto se posteriore e i premi siano stati regolarmente versati, Eurovita rimborserà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari alla riserva matematica maturata al momento del decesso.

Quando il contratto rientra nei parametri di assunzione senza visita medica in base ai criteri sopra specificati, il Contraente può comunque richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché l'Assicurato si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare.

Eurovita non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione

sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, differite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale B e C in forma acuta e fulminante, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza (ferme restando le esclusioni elencate all'art. 8), intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

8.2 Assicurazione in assenza del test HIV

Nel caso in cui l'Assicurato non aderisca alla richiesta di Eurovita di eseguire gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, a parziale deroga di quanto stabilito all'art. 7 (Prestazioni Assicurate), rimane convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sette anni dal perfezionamento del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, la prestazione assicurata non verrà riconosciuta.

In tal caso, a parziale deroga dell'art. 7 (Prestazioni Assicurate), Eurovita corrisponderà una somma pari all'ammontare della riserva matematica calcolata al momento del decesso.

ART. 9 - PREMI

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono garantite dietro corresponsione di premi annui di importo costante per tutta la durata contrattuale pagati in via anticipata e comunque non oltre la morte dell'Assicurato.

I premi possono essere corrisposti anche in rate sub-annuali (mensili, trimestrali, quadrimestrali e semestrali) e in tal caso si applicano le addizionali di frazionamento indicate al successivo art. 10 (Costi).

Le rate devono essere pagate alle scadenze pattuite.

A giustificazione del mancato pagamento il Contraente non può, in nessun caso, opporre che Eurovita non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

I premi devono essere versati tramite addebito bancario su conto corrente (RID) o tramite bonifico bancario sul conto corrente di Eurovita.

ART. 10 - COSTI

Su ciascun premio annuo viene trattenuto da Eurovita un importo fisso di 25 Euro; sulla parte di premio netta di tale importo viene applicato un caricamento nella misura dell'8,5%. Tali costi sono indipendenti dall'ammontare del capitale assicurato, dall'età e dalla durata contrattuale.

I costi fissi applicati vengono riportati nella seguente tabella:

Descrizione	Importo
Diritti di quietanza (su ciascuna rata, anche sub-annuale, di premio)	1,50 Euro
Spese annue (per il primo anno coincidenti con le spese di emissione)	25 Euro
Spese aggiuntive di emissione in caso di accertamenti sanitari	15 Euro

Nel caso in cui i premi vengano corrisposti in rate sub-annuali si applicano le addizionali di frazionamento riportate nella seguente tabella:

Tipo rateazione	Addizionale
Semestrale	1,50%
Quadrimestrale	1,75%
Trimestrale	2,25%
Mensile	3,00%

ART. 11 - RIVALUTAZIONI

Non sono previste rivalutazioni delle prestazioni per questo tipo di contratto.

ART. 12 - RISCATTO

Il contratto non è riscattabile.

ART. 13 - PRESTITI

Il contratto non prevede la concessione di prestiti.

ART. 14 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Il mancato pagamento anche di una sola rata determina, trascorsi 30 giorni dalla sua scadenza, la risoluzione del contratto e le rate versate restano acquisite ad Eurovita.

ART. 15 - RIDUZIONE

Non è prevista la riduzione della prestazione per questo tipo di contratto.

ART. 16 - RIATTIVAZIONE

Una volta che il contratto è stato risolto, il Contraente ha il diritto (sempre che l'Assicurato sia in vita) di riattivare l'assicurazione entro sei mesi dalla scadenza della prima rata rimasta insoluta.

Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta da parte di Eurovita, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

Trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prima rata non pagata, l'assicurazione non può essere più riattivata, determinandosi la risoluzione del contratto.

La riattivazione viene concessa dietro pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi legali. In caso di riattivazione l'assicurazione entra nuovamente in vigore alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto. La riattivazione del contratto ripristina le prestazioni contrattuali che si sarebbero ottenute qualora non si fosse verificata l'interruzione dei premi.

ART. 17 - OPZIONI DI CONTRATTO

17.1 - Rendite di opzione

Non è prevista l'opzione di conversione del capitale in rendita per questo tipo di contratto.

17.2 - Differimento a scadenza

Non è previsto il differimento a scadenza per questo tipo di contratto.

ART. 18 - AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO MINIMO DEI PREMI E DELLE SPESE

Eurovita si riserva il diritto di modificare, nel corso della durata contrattuale, il valore dell'importo minimo dei diritti di quietanza (cfr. art. 10). Tali aggiornamenti non potranno in ogni caso discostarsi dalla variazione dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo della Zona Euro (HICP EUR) intervenuta dall'ultimo adeguamento.

ART. 19 - PAGAMENTI DI EUROVITA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per tutti i pagamenti da parte di Eurovita, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti elencati di seguito:

- modulo RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE, sottoscritto dal Beneficiario in presenza dell'operatore bancario;
- originali di polizza (ovvero della proposta e relativa lettera di conferma) ed eventuali appendici. In mancanza, denuncia di smarrimento presso l'Autorità Giudiziaria, oppure dichiarazione di smarrimento autenticata dall'Istituto Bancario;
- certificato di morte dell'Assicurato riportante la data di nascita;
- modulo RELAZIONE DEL MEDICO sulle cause della morte e/o documentazione sanitaria richiesta dal Medico fiduciario (solo per tariffe di puro rischio ovvero con garanzia caso morte);
- copia conforme all'originale, autenticata dal Segretario Comunale, della pubblicazione del testamento conosciuto valido e non impugnato (se esiste il testamento);
- atto notorio o copia conforme autenticata dal Segretario Comunale che attesti la non esistenza

di testamento per capitali superiori a 129.000 Euro, altrimenti atto sostitutivo di notorietà autenticato dal Segretario Comunale; nel caso in cui i Beneficiari designati in polizza siano gli eredi legittimi genericamente indicati (coniuge, figli, eredi, etc.) tali documenti dovranno contenere anche l'indicazione degli eredi legittimi;

- decreto del Giudice Tutelare (o copia conforme autenticata dal Segretario Comunale) sulla destinazione del capitale in caso di Beneficiari minorenni;
- modulo ELENCO DEI BENEFICIARI se diverso/i dal Contraente;
- dichiarazione del Vincolatario o Creditore Pignoratorio di rinuncia al vincolo o pegno (solo per polizze vincolate o cedute in pegno).

Eurovita, entro 23 (ventitre) giorni dalla ricezione della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento dell'evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della prestazione, invia all'Istituto che ha emesso il contratto l'atto di quietanza che deve essere compilato e sottoscritto dall'avente diritto (il quale riceve al suo domicilio un avviso di convocazione presso l'Istituto) e restituito a Eurovita. Eurovita esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 7 (sette) giorni dalla ricezione dell'atto di quietanza compilato e firmato. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori. Ogni pagamento viene effettuato mediante bonifico sulle coordinate bancarie indicate dall'avente diritto o, in mancanza, sulle coordinate bancarie dell'Istituto di emissione della polizza.

ART. 20 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o sottoporre a vincolo il pagamento delle somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando Eurovita ne faccia annotazione sull'originale della polizza, o della lettera di conferma o su apposita appendice.

ART. 21 - IMPOSTE DI ASSICURAZIONE

Tutte le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, o dei Beneficiari, o degli aventi diritto.

ART. 22 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Al presente contratto si applica la legge italiana. Per le controversie relative al presente contratto il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

CONDIZIONI PER L'ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE INFORTUNI

ART. 23 - PRESTAZIONI ASSICURATE

Eurovita garantisce, in caso di morte in seguito ad infortunio, in aggiunta alla garanzia principale, le garanzie facoltative di seguito descritte. Purchè il contratto risulti in regola con il pagamento dei premi, l'assicurazione complementare infortuni prevede:

- in caso di morte per *infortunio*: il pagamento ai Beneficiari designati di un capitale aggiuntivo di importo pari al capitale assicurato per la garanzia principale;
- in caso di morte per *infortunio derivante da circolazione terrestre*: il pagamento ai Beneficiari designati di un capitale aggiuntivo pari al doppio del capitale assicurato per la garanzia principale.

I valori del capitale assicurato e del sovrappremio dovuto dal Contraente per la presente garanzia sono riportati nella polizza. Il sovrappremio annuo dovuto per la presente garanzia complementare è pari all'1,6 per mille del capitale assicurato al netto dell'imposta.

ART. 24 - DEFINIZIONE DI INFORTUNIO

Per infortunio si intende un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca all'Assicurato lesioni corporali obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la di lui morte se questa, quando non sia immediata, si verifichi entro due anni dall'infortunio. Per infortunio derivante da circolazione terrestre si intende quell'infortunio come definito al comma precedente:

- causato all'Assicurato da veicoli o mezzi meccanici, circolanti senza guida di rotaie, su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate;
- patito dall'Assicurato quale passeggero di un veicolo terrestre destinato al trasporto di persone (ferrovie, tramvia, autobus, funivia, ecc.).

- patito dall'Assicurato quale trasportato o conducente - abilitato a norma delle disposizioni in vigore - di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, velocipedi, veicoli a braccia od a trazione animale, circolanti su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. La garanzia non è operante se il conducente non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni e se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Non rientrano pertanto fra gli infortuni derivanti da circolazione terrestre quelli derivanti dalla guida e uso di mezzi di locomozione aerei, marittimi, fluviali, e gli infortuni cagionati da navi, imbarcazioni, natanti, aeroplani, elicotteri.

ART. 25 - ESTENSIONE DELLA GARANZIA

Sono compresi nella garanzia, purché connessi e compatibili con l'oggetto della presente assicurazione complementare, anche gli eventi mortali causati da atti o fatti involontari:

- asfissia non di origine morbosa;
- avvelenamenti acuti da ingestione di cibi o altre sostanze, nonché dal loro assorbimento;
- affezioni conseguenti a morsi di animali o punture di insetti o aracnidi (con esclusione dei decessi dovuti a malaria o carbonchio);
- annegamento; assideramento o congelamento; folgorazione;
- colpi di sole o di calore; malore; vertigini;

ed inoltre gli infortuni mortali derivanti da:

- imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- guida di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori ed inoltre di natanti a motore ad uso privato o da diporto, se l'Assicurato è abilitato a norma delle vigenti disposizioni.

ART. 26 - ESCLUSIONI DALLE GARANZIE

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni mortali causati da:

- guerra, insurrezioni, partecipazione attiva a tumulti popolari, ad atti di terrorismo;
- delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce ed accesso a ghiacciai, speleologia, salto dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico ed agonistico, bob, polo, rugby, football americano, pesca ed esplorazioni subacquee con autorespiratore, paracadutismo e sports in genere, partecipazione ad imprese temerarie od acrobatiche;
- partecipazioni a competizioni, gare, corse e relative prove od allenamenti, effettuate con veicoli a motore o natanti (salvo che si tratti di gare di regolarità pura) ed a quelle ippiche, calcistiche, ciclistiche (salvo che esse abbiano carattere puramente ricreativo);
- impiego di mezzi subacquei od aerei a motore ed a vela, salvo il caso di viaggi compiuti in qualità di passeggero su aeromobili in servizio pubblico su linee regolari o su aerei od elicotteri provvisti dalle regolamentari autorizzazioni e condotti da piloti all'uopo abilitati;
- operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- ubriachezza dell'Assicurato, suo abuso di psicofarmaci, o uso di stupefacenti o allucinogeni; malattie mentali, infarti;
- suicidio o tentato suicidio.

ART. 27 - PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

ART. 28 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta di ogni aggravamento del rischio ad Eurovita, la quale si riserva la relativa accettazione. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Eurovita possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

ART. 29 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Eurovita è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.).

ART. 30 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, i Beneficiari dell'assicurazione devono darne avviso scritto ad Eurovita entro dieci giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

La denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora in cui si è verificato, delle circostanze e cause che lo determinarono e degli eventuali testimoni, dovrà essere corredata di un certificato del medico che ha praticato le prime cure. Se l'infortunio ha provocato la morte dell'Assicurato oppure questa sopravvenga entro il periodo di due anni dovrà esserne data notizia telegrafica ad Eurovita.

Gli aventi diritto devono fornire la prova che la morte dell'Assicurato è avvenuta in seguito ad infortunio garantito dalla presente polizza.

Eurovita avrà diritto di svolgere qualsiasi indagine ritenga necessaria e potrà assumere presso i medici, che hanno avuto in cura l'Assicurato, come pure a mezzo di propri medici, tutte le informazioni che si rendessero necessarie.

ART. 31 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Eurovita rinuncia al diritto di rivalsa verso terzi responsabili dell'infortunio.

ART. 32 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio annuo dovuto per la presente assicurazione complementare viene corrisposto congiuntamente al premio dell'assicurazione sulla vita alle scadenze e con le modalità per quest'ultimo stabilite.

ART. 33 - ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Questa assicurazione complementare si estingue ed i premi per essa corrisposti rimangono acquisiti ad Eurovita:

- nei casi di sospensione, cessazione ed esonero, per qualsiasi motivo, del pagamento dei premi;
- quando è trascorsa la durata stabilita in polizza per il pagamento dei premi;
- alla scadenza dell'annualità di premio più vicina al compimento del 75° anno di età dell'Assicurato.

ART. 34 - PAGAMENTO DEL CAPITALE ASSICURATO

Ricevuti i documenti comprovanti l'infortunio ed accertato che la morte dell'Assicurato è stata conseguenza diretta ed esclusiva delle lesioni corporali subite, Eurovita effettuerà il pagamento del Capitale assicurato sulle coordinate bancarie indicate dall'avente diritto o, in mancanza, sulle coordinate bancarie dell'Istituto di emissione della polizza.

ART. 35 - PERIZIA CONTRATTUALE

In caso di controversia sulla natura del decesso o sul criterio di operatività della garanzia, i Beneficiari avranno facoltà entro 60 giorni dalla comunicazione avutane, di demandare la definizione della vertenza a due medici mandatari delle parti, da nominarsi per iscritto uno per parte. In caso di dissenso i medici predetti sceglieranno un terzo medico, la cui nomina, ove non sia concordata è da richiedere al Presidente del Collegio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio dei tre medici.

I componenti del Collegio medico, quali mandatari delle parti, deliberando a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, definiranno le contestazioni ed i conflitti di interessi redigendo per iscritto la loro deliberazione che sarà obbligatoria e vincolante per le parti stesse, anche se uno dei componenti il Collegio medico rifiutasse di firmare il relativo verbale. Il Collegio medico è domiciliato e si riunisce, a scelta di Eurovita, presso la sede di Eurovita stessa o presso la sede dell'Istituto, al quale è assegnato il contratto di assicurazione.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

ART. 36 - RICHIAMO ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELL'ASSICURAZIONE PRINCIPALE

Per quanto non regolato dagli articoli precedenti valgono, purché siano applicabili, le Condizioni di polizza dell'assicurazione principale e le norme di legge in materia. Non è applicabile per questa assicurazione complementare il periodo di carenza previsto dalle assicurazioni sulla vita stipulate senza visita medica.

ACCERTAMENTI SANITARI DI BASE PER L'ASSUNZIONE

CAPITALE ASSICURATO		Fino ai 60 anni	Oltre 60 anni
Fino a	150.000 €	Dichiarazione buono stato di salute oppure Questionario medico semplificato Test HIV (facoltativo)	Rapporto di visita medica Test HIV(facoltativo) Esame completo delle urine
da a	150.001 € 350.000 €	Rapporto di visita medica Test HIV (facoltativo) Esami ematochimici Sierologia virale Esame completo delle urine	Rapporto di visita medica Test HIV (facoltativo) Esame completo delle urine Esami ematochimici Sierologia virale PSA ECG a riposo
da a	350.001 € 500.000 €	Rapporto di visita medica Test HIV (facoltativo) Esami ematochimici Sierologia virale Esame completo delle urine ECG a riposo	Rapporto di visita medica Test HIV (facoltativo) Esame completo delle urine Esami ematochimici Sierologia virale PSA CEA AFP ECG a riposo
	Oltre 500.000 €		Rapporto di visita medica Test HIV (facoltativo) Esame completo delle urine Esami ematochimici Sierologia virale Visita cardiologica PSA CEA AFP ECG a riposo

Il rapporto di visita deve essere eseguito dal medico curante.

Esami ematochimici: Emocromo completo con piastrine + VES + Glicemia + Colesterolemia totale e HDL + Trigliceridemia + Creatininemia + Transaminasi (AST +ALT) + Gamma GT

Esame completo delle urine: colore + aspetto + ph + glucosio + proteine + emoglobina + corpi chetonici + bilirubina + urobilinogeno + nitriti + leucociti + peso specifico + sedimento urinario

Sierologia virale: Test HIV (salvo carenza) + HBsAg + HCV

P.S.A.: Prostatic Specific Antigen, per assicurati di sesso maschile

AFP: Alfafetoproteine

CEA: Antigene carcino-embrionale

GLOSSARIO

Appendice	Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il Contraente.
Assicurato	Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Capitale in caso di decesso	In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.
Carenza	Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo la società non corrisponde la prestazione assicurata.
Caricamenti	Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.
Cessione, pegno e vincolo	Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Compagnia	v. "società"
Condizioni di assicurazione (o di polizza)	Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Contratto (di assicurazione sulla vita)	Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.
Contraente	Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.
Costi (o spese)	Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società.
Decorrenza della garanzia	Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Eurovita	E' la Compagnia di assicurazioni "Eurovita Assicurazioni S.p.A." con sede in via Sicilia 169 – 00187 Roma.

Fascicolo Informativo	L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da Nota Informativa; Condizioni di Assicurazione, Glossario; Modulo di proposta/polizza.
Garanzia complementare (o accessoria)	Garanzia di puro rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale, come ad esempio la garanzia complementare infortuni.
Garanzia principale	Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinata altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.
HICP EUR	E' l'indice armonizzato dei prezzi al consumo inclusa la componente tabacco relativo ai paesi dell'Euro-Zone su base mensile, rilevato da EUROSTAT.
ISVAP	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Lettera di conferma	E' il documento con cui Eurovita comunica al Contraente di aver accettato la sua proposta di assicurazione. Essa contiene, tra l'altro, gli estremi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari, la durata, l'entità del premio e del capitale assicurato.
Liquidazione	Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.
Nota Informativa	Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
Perfezionamento del contratto	Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito
Polizza	Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio annuo	Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
Prestazione assicurata	Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Principio di adeguatezza	Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
Proposta	Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Questionario sanitario (o anamnestico)	Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato che la società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

Recesso del contratto	Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Revoca	Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Riattivazione	Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di Polizza, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.
Ricorrenza annuale	L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Riserva matematica	Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.
Sinistro	Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.
Società (di assicurazione)	Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Società di revisione	Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
Sovrappremio	Maggiorazione di premio richiesta dalla società per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l'Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).
Spese di emissione	Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.
Tasso tecnico	Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.
Trasformazione	Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la società, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.

ALLEGATO N° 1

PROFESSIONI NON ASSICURABILI

- 1 SOMMOZZATORI-PALOMBARI-SOMMERGIBILISTI
- 2 ADDETTI NAVIGAZIONE AEREA
- 3 MINATORI
- 4 OPERAI MINIERA CON ESPLOSIVI
- 5 ADDETTI MINIERE RADIOATTIVE
- 6 ADDETTI INDUSTRIA NUCLEARE
- 7 FABBRICANTI DI SOSTANZE VENEFICHE-ESPLOSIVI
- 8 FABBRICAZIONE ARMI
- 9 PIROTECNICI ED ESPLOSIVI
- 10 GUIDE ALPINE
- 11 GEOLOGI CON USO ESPLOSIVI
- 12 SPETTACOLO E TV PERICOLOSI
- 13 ACROBATI ARIA-DOMATORI BELVE
- 14 ADDETTI MISSIONI ESTERE
- 15 VIGILI DEL FUOCO IN MINIERA
- 16 ESERCITO ITALIANO - ARTIFICIERI
- 17 MARINA MILITARE -PALOMBARI-SOMMERGIBILISTI
- 18 PILOTI-PERSONALE VIAGGIANTE
- 19 CARABINIERI ALTI UFFICIALI
- 20 GUARDIE DI FINANZA ALTRI
- 21 POLIZIA DI STATO ALTRI

SPORT NON ASSICURABILI

- 1 AUTOMOBILISMO GARE DI VELOCITA'
- 2 MOTOCICLISMO GARE SOLO STRADA
- 3 MOTONAUTICA CON PARTECIPAZIONE A GARE
- 4 PUGILATO PROFESSIONISTI
- 5 SCI CON PARTECIPAZIONE A GARE
- 6 SCI ACROBATICO
- 7 SLITTINI PROFESSIONISTI
- 8 PESCA SUB CON AUTORESPIRATORI
- 9 IMMERSIONI CON AUTORESPIRATORI PER FOTO
- 10 VELA CON PARTECIPAZIONE A REGATE
- 11 VOLO A VELA DELTAPLANO E PARACADUTE

MODULO DI PROPOSTA

Sede Legale e Direzione Generale:
Via Sicilia, 109 - 00187 Roma
Telefono 06-478171 - Telefax 06-47500389

EUROVITA
ASSICURAZIONI S.p.A.

Capitale Sociale Euro 58.829.750,00 int. vers.
Iscritta al n° 1211/90 Registro Imprese - C.C.I.A.A. di Roma
Cod. Fisc. n° Part. IVA 03269711008

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE N.

ABI

CAB

SPORTELLO

Questo è il numero attribuito alla presente Proposta cui entrambe le Parti contraenti faranno riferimento. La numerazione definitiva di polizza è quella che verrà attribuita da Eurovita SpA con **Lettera Contrattuale di Conferma**.

Al presente contratto si applicano le Condizioni di assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo di cui la presente proposta forma parte integrante.

ASSICURATO

Cognome e Nome Codice fiscale
Luogo e Data di Nascita Sesso
Residenza
Professione Sport

CONTRAENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome e Nome Codice fiscale
Luogo e Data di Nascita Sesso
Residenza
Documento (tipo e numero) Rilasciato
Luogo e data
Ragione sociale Codice fiscale
Sede legale SAE R.A.

BENEFICIARI

DATI ASSICURATIVI

Denominazione Prodotto Codice Tariffa
Tipo prodotto Tipo premio Fraz.
Data Decorrenza Età assicurativa Durata garanzia Data scadenza Conv.
Garanzia complementare caso morte C:
Periodicità amm.lo Tasso amm.lo Durata pagamento premi
Capitale iniziale assicurato € Caricamento complessivo % del premio di tariffa
Premio netto € di cui Premio a copertura del rischio morte € Spese di emissione €
Sovrapremi: professionale € sanitario € sportivo €
Garanzie complementari accessorie € (di cui imposte €)

Premio netto rata Interessi di frazionamento Diritti Premio lordo rata
€ + € + € = €

Modalità pagamento: Bonifico Rid

DIRITTO DI REVOCA E RECESSO

Una volta sottoscritta la proposta, il Contraente può revocarla nella fase che precede la conclusione del contratto, annullandone ogni effetto. Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data della sua conclusione. Il recesso libera il Contraente da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente il premio netto (di cui le spese di emissione e della parte a copertura del rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto).

AVVERTENZE

- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- prima della sottoscrizione della dichiarazione di buono stato di salute o della compilazione del questionario sanitario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni ivi riportate;
- anche nei casi non espressamente previsti dall'impresa, l'assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell'Art. 23 D.Lgs- 196/2003)

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver ricevuto l'Informativa sulla Privacy (ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. 196/2003) e acconsentono al trattamento dei dati personali (compresi quelli sensibili e quelli giudiziari, ove esistenti) per le finalità indicate nel punto A dell'Informativa (Trattamento per finalità assicurative).

Il Contraente e l'Assicurato, inoltre, _____ al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto B dell'Informativa (Trattamento per ricerche di mercato e/o finalità promozionali).

L'Assicurato Il Contraente



Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonché le operazioni di capitalizzazione con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1991 n. 205).

Mod. MITFIS EPR ed.17-05



PROPOSTA DI ASSICURAZIONE N.	ABI	CAB	SPORTELLO
-------------------------------------	-----	-----	-----------

DICHIARAZIONI

I sottoscrittori Contraente e Assicurato (se persona diversa dal Contraente)

- confermano che tutte le informazioni contenute nella presente proposta, anche se materialmente scritte da altri, sono complete ed esatte;
- prendono atto che la copertura assicurativa entra in vigore, previa corresponsione del premio risultante dalla documentazione contabile rilasciata dalla Banca, a partire dalle ore 24 del giorno di decorrenza della presente proposta. La Compagnia invia al Contraente una Lettera Contrattuale di Conferma nella quale sono indicati in dettaglio tutti gli elementi che caratterizzano il contratto.

Il Contraente dichiara, inoltre:

- di essere consapevole che l'art. 1924 del Codice Civile lo obbliga al pagamento del premio relativo al primo anno di assicurazione;
- di essere consapevole che il consenso della Società è basato sulla veridicità delle dichiarazioni rese nei documenti contrattuali e sull'avvenuto ritiro, presa di cognizione e integrale accettazione del Fascicolo informativo;
- di essere consapevole che, qualora la Compagnia intenda applicare condizioni aggravate o restrittive, oppure rifiutare l'assicurazione proposta, ciò avverrà entro il termine di conclusione del contratto; in caso di rifiuto la Compagnia non è tenuta ad indicarne i motivi. In caso di rifiuto la proposta decadrà automaticamente e la Compagnia provvederà alla restituzione di quanto versato.

L'Assicurato, qualora diverso dal Contraente, acconsente alla stipulazione della presente assicurazione ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile.

L'Assicurato Il Contraente

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO INFORMATIVO, DI AVER PRESO CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RIPORTATE E DI CONOSCERNE IL RELATIVO CONTENUTO, ACCETTANDOLE IN OGNI LORO PARTE.

Il Contraente

DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE

Il Contraente dichiara di aver preso esatta conoscenza delle Condizioni di assicurazione e di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli: Art. 2 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato - Art. 8 Rischio di morte - Art. 9 Premi - Art. 10 Costi - Art. 12 Riscatto - Art. 13 Prestiti - Art. 14 Risoluzione per inadempimento - Art. 15 Riduzione - Art. 16 Riattivazione - Art. 19 Pagamenti di Eurovita e documentazione da presentare e, per i prodotti che lo prevedono, Art. 18 Aggiornamento dell'importo massimo dei premi e delle spese (queste ultime solo ove siano espresse in cifra fissa).

Il Contraente

DICHIARAZIONE BUONO STATO DI SALUTE (in allegato)

SI NO

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE

Dichiaro di non voler rispondere alle domande riportate nel *Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto* o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle mie esigenze assicurative.

Il Contraente

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA

Il sottoscritto Incaricato dichiara di avere informato il Contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative. Il sottoscritto Contraente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto.

Principali motivi dell'eventuale inadeguatezza:

.....

Timbro della filiale e firma dell'Incaricato

Il Contraente

Luogo di emissione

Data di emissione

Il Contraente

Il Contraente e l'Assicurato hanno apposto la propria firma in presenza dell'Incaricato della Filiale

Timbro della filiale e firma dell'Incaricato

MODULO DI POLIZZA

Sede Legale e Direzione Generale:
Via Sicilia, 108 - 00187 Roma
Telefono 06-474871 - Telefax 06-47400089

EUROVITA
ASSICURAZIONI S.p.A.

Capitale Sociale Euro 58.829.750,00 int. vers.
Iscritta al n° 1211/90 Registro Imprese - C.C.I.A.A. di Roma
Cod. Fisc. e Part. IVA 05/69711008

POLIZZA DI ASSICURAZIONE N. _____ /ABI _____ /CAB _____ /SPORTELLO _____

Rif.to Progetto Personalizzato N. _____

Il presente contratto è regolato dalle Condizioni di assicurazione contenute nel Fascicolo informativo di cui anche questa polizza forma parte integrante.

ASSICURATO

Cognome e Nome _____ Codice fiscale _____
Luogo e Data di Nascita _____ Sesso _____
Residenza _____
Professione _____ Sport _____

CONTRAENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome e Nome _____ Codice fiscale _____
Luogo e Data di Nascita _____ Sesso _____
Residenza _____
Documento (tipo e numero) _____ Rilasciato _____
Luogo e data _____
Ragione sociale _____ Codice fiscale _____
Sede legale _____ SAE _____ RAE _____

BENEFICIARI**DATI ASSICURATIVI**

Denominazione Prodotto _____ Codice Tariffa _____
Tipo prodotto _____ premio _____ Fraz. _____
Data Decorrenza _____ Età assicurativa _____ Durata garanzia _____ Data scadenza _____ Conv. _____
Garanzie complementari caso morte: _____ A: _____
Periodicità amm.to _____ Tasso amm.to _____ Durata pagamento premi _____
Capitale iniziale assicurato € _____
Premio netto € _____ di cui _____ Premio a copertura del rischio morte € _____ Spese di emissione € _____
Sovrapremi: professionale _____ sanitario € _____ sportivo € _____
Garanzie complementari e accessorie € _____ (di cui imposte € _____)
€ Premio netto rata + € Interessi di frazionamento + € Diritti = € Premio lordo rata

Modalità pagamento: Bonifico Rid

DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data della sua conclusione (data di decorrenza). Il recesso libera il Contraente da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente il premio al netto delle spese di emissione e della parte a copertura del rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

AVVERTENZE

- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o incomplete rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- prima della sottoscrizione della polizza, la dichiarazione di buono stato di salute o della compilazione del questionario sanitario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni ivi riportate;
- anche nei casi non espressamente previsti dall'impresa, l'assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell'Art. 23 D.Lgs- 196/2003)

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver ricevuto l'Informativa sulla Privacy (ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. 196/2003) e acconsentono al trattamento dei dati personali (compresi quelli sensibili e quelli giudiziari, ove esistenti) per le finalità indicate nel punto A dell'Informativa (Trattamento per finalità assicurative).

Il Contraente e l'Assicurato, inoltre, _____ al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto B dell'Informativa (Trattamento per ricerche di mercato e/o finalità promozionali).

L'Assicurato Il Contraente



Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonché le operazioni di capitalizzazione con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1991 n. 205).

Mod. MITFIS EPO ed. 11-05



POLIZZA DI ASSICURAZIONE N.	ABI	CAB	SPORTELLO
------------------------------------	-----	-----	-----------

Rif.to Progetto Personalizzato N.	
--	--

DICHIARAZIONI

I sottoscrittori Contraente e Assicurato (se persona diversa dal Contraente):

- confermano che tutte le informazioni contenute nella presente polizza, anche se materialmente scritte da altri, sono complete ed esatte;
- prendono atto che la copertura assicurativa entra in vigore, previa corresponsione del premio risultante dalla documentazione contabile rilasciata dalla Banca, a partire dalle ore 24 del giorno di decorrenza della presente polizza;
- prendono atto, con la sottoscrizione della presente polizza, che Eurovita Assicurazioni S.p.A. si impegna a riconoscere piena validità contrattuale alla stessa fatti salvi errori di calcolo che comportino risultati difformi dall'esatta applicazione della tariffa.

Il Contraente dichiara, inoltre:

- di essere consapevole che l'art. 1924 del Codice Civile lo obbliga al pagamento del premio relativo al primo anno di assicurazione;
- di essere consapevole che il consenso della Società è basato sulla veridicità delle dichiarazioni rese nei documenti contrattuali e sull'avvenuto ritiro, presa di cognizione e integrale accettazione del Fascicolo informativo.

L'Assicurato, qualora diverso dal Contraente, acconsente alla stipulazione della presente assicurazione ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile.

L'Assicurato

Il Contraente

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO INFORMATIVO E IL PROGETTO PERSONALIZZATO, DI AVER PRESO CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RIPORTATE E DI CONOSCERNE IL RELATIVO CONTENUTO, ACCETTANDOLE IN OGNI LORO PARTE.

Il Contraente

DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE

Il Contraente dichiara di aver preso esatta conoscenza delle Condizioni di assicurazione e di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli: Art. 2 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato - Art. 8 Rischio di morte - Art. 9 Premi - Art. 10 Costi - Art. 12 Riscatto - Art. 13 Premi - Art. 14 Risoluzione per inadempimento - Art. 15 Riduzione - Art. 16 Riattivazione - Art. 19 Pagamenti Eurovita e documentazione da presentare e, per i prodotti che lo prevedono, Art. 18 Aggiornamento dell'importo minimo di premio e delle spese (queste ultime solo ove siano espresse in cifra fissa).

Il Contraente

DICHIARAZIONE BUONO STATO DI SALUTE (in allegato)
--

SI NO

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE
--

Dichiaro di non voler rispondere alle domande riportate nel Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle mie esigenze assicurative.

Il Contraente

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA
--

Il sottoscritto Incaricato dichiara di avere informato il Contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative.

Il sottoscritto Contraente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto.

Principali motivi dell'eventuale inadeguatezza:

Timbro della filiale e firma dell'Incaricato	Il Contraente
--	---------------------

Luogo di emissione

Data di emissione

EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A.

Il Contraente

Il Contraente e l'Assicurato hanno apposto la propria firma in presenza dell'Incaricato della Filiale

Timbro della filiale e firma dell'Incaricato
--